

Illecito fiscale del professionista solo se beneficiario di specifici vantaggi

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Publicato il 30 Ottobre 2024

La responsabilità del consulente scatta solo quando trae benefici che superano il semplice compenso per la propria prestazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche se la sanzione viene applicata unicamente alla società dotata di personalità giuridica, ciò non esclude il possibile coinvolgimento del consulente nella condotta illecita. Quest'ultimo può essere ritenuto corresponsabile qualora, oltre le sue normali mansioni professionali, abbia utilizzato le proprie competenze tecniche per partecipare o indurre la società in pratiche fiscali fraudolente.

Maxi-frode fiscale e ruolo dei consulenti: il caso del consorzio e delle cooperative coinvolte

Vicenda processuale

La controversia trae origine da un **accertamento** emesso dall'Agenzia delle entrate eseguito a carico di vari soggetti, ritenuti coinvolti in una **maxi-frode fiscale**, attuata **mediante un consorzio e alcune società cooperative**, appositamente **costituite per conseguire vantaggi economici a mezzo di condotte illecite, sul piano fiscale e contributivo**, nello specifico mediante reclutamento di manodopera e un giro di fatture per operazioni inesistenti. Nella ricostruzione dell'organizzazione e delle azioni compiute dai

promotori e amministratori, anche di fatto, delle società, **i verificatori aveva evidenziato il fattivo affiancamento di professionisti, dotati di competenze specifiche e funzionali**, quali commercialisti, consulenti del lavoro e società di elaborazione dati. In funzione dell'ipotizzato perseguimento di finalità fraudolente, l'Agenzia delle entrate applicava nei confronti dei consulenti la sanzione prevista dall'art. 9 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472^[1]. Uno dei professionisti proponeva ricorso avverso l'atto impositivo innanzi



C.T.P. di Milano, che con sentenza n. 5747/15/2018, confermava le risultanze degli atti impositivi. Il contribuente presentava **appello alla C.T.R. della Lombardia**, che in riforma della pronuncia id primo grado, con sentenza n. 4703/06/2021, **annullava gli atti sanzionatori in capo al consulente**.

La responsabilità per le sanzioni

Secondo la ricostruzione interpretativa operata dai Giudici regionali **il soggetto passivo delle san**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento